

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LONGOBUCCO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) ALVISI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CHIARA ALVISI

Seduta del 05/03/2019

FATTO

Il ricorrente, qualificatosi nel ricorso come consumatore, lamenta di essere stato illegittimamente segnalato a sofferenza in CRIF dall'intermediario convenuto, a partire dal 30 settembre 2009, a causa della sua qualità di fideiussore di una società cooperativa in relazione al ritardato pagamento delle rate di un mutuo chirografario concesso dall'intermediario alla società garantita, mutuo poi estinto in via transattiva in data 10 settembre 2015. Il mutuo ammontava all'importo di € 15.000 e doveva essere restituito in 60 rate. A partire dalla tredicesima rata, che veniva a scadenza in data 31 ottobre 2009, iniziavano i ritardi di pagamento, in media da tre a sette giorni, a seguito dei quali il ricorrente-fideiussore riceveva i solleciti dell'intermediario. Il ricorrente lamenta di essere stato segnalato a sofferenza nel CRIF a partire dal primo ritardo, relativo alla rata in scadenza in data 31 ottobre 2009 (pagata il 4 novembre 2009) e così via, fino all'ultimo ritardo registrato in relazione alla 43° rata in scadenza il 30 aprile 2012 (pagata il 7 maggio 2012) senza tuttavia ricevere alcun preavviso almeno fino alla data del 15 marzo 2013. Il ricorrente lamenta, altresì, che nonostante l'estinzione transattiva del mutuo in data 5 ottobre 2015 e benchè l'intermediario gli avesse rilasciato una quietanza liberatoria, in esito ad una visura in data 22 giugno 2018, vale a dire oltre ventiquattro mesi dopo l'estinzione del mutuo, riscontrava che nel SIC era ancora visibile la segnalazione del suo nominativo "a perdita" a causa del ritardato pagamento di otto rate



del suddetto mutuo. Lamenta, dunque, l'illegittimità di tale segnalazione sia per violazione dell'art. 4, comma 7 del codice deontologico per i SIC, che per violazione dell'art. 12, comma 3 del codice per la protezione dei dati personali, atteso che le segnalazioni del suo nominativo non sarebbero state precedute da idonei preavvisi. Conclude chiedendo all'ABF di ordinare all'intermediario convenuto la cancellazione dei dati a lui riferiti presenti nel CRIF e/o in qualsiasi altra banca dati/centrale rischi finanziari, con vittoria delle spese legali.

L'intermediario eccepisce l'infondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto.

DIRITTO

1. La qualifica del ricorrente come non consumatore. Il ricorrente si qualifica nel ricorso come consumatore. Tuttavia la materia del contendere si riferisce, *iuxta alligata*, all'obbligazione di garanzia che lo stesso ha assunto a favore di una società cooperativa in relazione al mutuo chirografario accordato a quest'ultima dall'intermediario. Il ricorrente non ha prodotto in giudizio alcuna visura dalla quale emerga se lo stesso fosse oltre che socio anche amministratore della società per la quale ha prestato fideiussione. Tuttavia, non essendo stati né dedotti né provati elementi di fatto che consentano di inferire che la fideiussione sia stata prestata dal ricorrente a titolo liberale, la circostanza che il ricorrente fosse garante della cooperativa induce ragionevolmente a presumere che egli avesse un interesse professionale e non meramente patrimoniale nella società garantita (trattandosi di società cooperativa e non di società di capitali) tale da giustificare l'assunzione, a titolo gratuito ma non liberale, di un'obbligazione di garanzia a favore della stessa società e che dunque nel prestare fideiussione per la società egli abbia agito nella qualità di non consumatore.

2. Nel merito. Il ricorrente ha prodotto un estratto della segnalazione del suo nominativo solo con riferimento alla banca dati CRIF. L'esame di questo Collegio si limiterà, pertanto, alla verifica della legittimità delle segnalazioni avvenute nella suddetta banca dati a carico del nominativo del ricorrente.

In coincidenza con il ritardato rimborso delle rate del mutuo da parte della cooperativa mutuataria, il nominativo del ricorrente-garante è stato segnalato in CRIF a partire dall'ottobre 2009 fino al 2013. Risulta dalle produzioni in atti che solo in data 15 marzo 2013 l'intermediario ha indirizzato al ricorrente un preavviso specifico.

La disciplina dettagliata del trattamento dei dati personali tramite le centrali rischi private (definite dall'art. 117 del codice privacy, oggi abrogato, quali "sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati") era contenuta all'epoca dei fatti, ed ancora oggi, nel codice di deontologia e di buona condotta approvato con il provvedimento del 16 novembre 2004, n. 8 del Garante per la protezione dei dati personali. A tale codice di condotta rinvia l'art. 117 (e più in generale l'art. 12) del codice privacy quale strumento di coregolazione delle misure di sicurezza idonee a garantire la "comunicazione di dati personali esatti ed aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato". Tali disposizioni del codice privacy, ma non il codice deontologico, sono state abrogate dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. Oggi è l'art. 40 del Regolamento citato che rinvia ai codici di deontologia e di buona condotta approvati dal Garante ed eventualmente dal Comitato europeo e dalla Commissione UE, i quali vengono legittimati ad operare quali fonti di co-regolazione della



tipologia di misure tecniche ed organizzative ritenute adeguate al rischio che il titolare del trattamento è obbligato ad adottare sulla base del principio dell'*accountability* codificato dall'art. 24 GDPR.

Ai sensi dell'art. 4, comma 7 del citato codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, "al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato".

Nel caso di specie l'intermediario ha notificato all'interessato un preavviso specifico, unitamente al sollecito di pagamento, solo in data 15.03.2013, mentre ha violato l'obbligo di preavviso prescritto dall'art. 4, comma 7 del codice deontologico cit. con riferimento a tutte le precedenti segnalazioni, a partire dal 2009.

Con la decisione n. 9311 del 20 ottobre 2016 il Collegio di coordinamento ha precisato che l'obbligo di preavviso di cui all'art. 4, comma 7 del citato codice deontologico va sempre applicato "a favore delle persone fisiche, consumatori o professionisti che siano". Ciò in quanto il predetto codice deontologico è inteso alla protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei propri dati personali, indipendentemente dall'attività svolta: "non si tratta perciò di estendere l'ambito di applicabilità di una norma di diritto speciale (l'art. 125 TUB) rivolta ai soli consumatori, quanto di applicare rettamente la disciplina sulla privacy e le disposizioni attuative del Garante, nonché le norme generali in tema di rapporti contrattuali. (...) In questa prospettiva deve convenirsi che la lesione del diritto alla riservatezza dei dati personali, espressamente riconosciuto a tutte le persone fisiche, con ciò che ne consegue per la procedura di inserimento del nome della persona in una banca dati secondo le disposizioni dell'art. 4, comma 7 del codice di deontologia e di buona condotta emanato dal Garante il 16.11.2004, viene a sovrapporsi e a insistere sul generale diritto a non subire l'aggressione alla propria sfera reputazionale a seguito di una segnalazione negativa inserita in un sistema di informazione creditizia senza che vi sia stata una preventiva comunicazione che valga a consentire al debitore di contestare o eliminare tempestivamente il presupposto della segnalazione stessa. Tale particolare diritto, se può essere espressamente limitato rispetto a imprese strutturate aventi forma societaria in base a inequivoci e ragionevoli indici normativi ed in ossequio ad altre particolari esigenze, come è avvenuto in forza dell'art. 40, comma 2 del d.l. n. 201/2011, non ha dunque ragione di essere altrimenti escluso, in difetto di quelle indicazioni normative e di quelle esigenze. Stando così le cose, la disposizione dell'art. 125, comma 3 TUB, lungi dal consentire una interpretazione estensiva dei casi di esclusione della tutela della privacy, rileva astrattamente nel suo portato assiologico come espressione di una regola di diritto comune di lealtà e correttezza nei rapporti contrattuali che, per rispetto del sovraordinato principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), non può, all'interno del concluso sistema di protezione dei dati personali, legittimare altrimenti una discriminazione nei diritti delle persone fisiche, come ha ribadito il Garante della privacy, anche dopo la citata modifica dell'art. 4 d.lgs. n. 196/2003".

Allo stesso modo risulta violato dall'intermediario, nel caso di specie, anche l'art. 6, comma 2, lett. b) del citato codice deontologico che, in materia di conservazione ed aggiornamento dei dati personali degli interessati pubblicati nelle centrali dei rischi private, stabilisce che "le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate in un sistema di informazioni



creditizie fino a: (...) b) ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi”.

Risulta infatti documentato che, nonostante l'estinzione del mutuo sia avvenuta, in via transattiva, in data 5 ottobre 2015, quando l'intermediario rilasciava al ricorrente anche una quietanza liberatoria, ancora in data 22 giugno 2018 risultava tuttavia visibile nel SIC la segnalazione “a perdita” del nominativo del ricorrente per “ritardo nel pagamento di otto rate”.

Ebbene, come riconosciuto anche dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento 16 novembre 2004, n. 9, intitolato *Sistemi di informazioni creditizie e bilanciamento di interessi* (doc. web n. 1070779) se la base legale del trattamento tramite SIC di determinate informazioni negative riferite a mancati o ritardati pagamenti dei soggetti finanziati e dei soggetti coobbligati deve ravvisarsi, in alternativa al consenso degli interessati, nel legittimo interesse dei partecipanti a monitorare il rischio di credito, tuttavia, nel bilanciamento con i contrapposti interessi dei soggetti segnalati, l'interesse degli intermediari partecipanti risulta prevalente solo se siano rispettate le misure e le condizioni fissate nel predetto codice di deontologia e di buona condotta nonché nel medesimo provvedimento di bilanciamento, il cui rispetto è quindi condizione di liceità e correttezza del trattamento stesso.

Questo Collegio respinge, infine, come infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario poiché ritiene non condivisibile la tesi secondo cui il soggetto tenuto ad attivarsi per la cancellazione sarebbe stato solo il gestore del SIC e non l'intermediario segnalante che partecipa al sistema. Al contrario, l'art. 4, comma 5 del citato codice deontologico prevede “eventuali operazioni di eliminazione, integrazione o modificazione dei dati registrati in un sistema di informazioni creditizie sono disposte direttamente dal partecipante che li ha comunicati, ove tecnicamente possibile, ovvero dal gestore su richiesta del medesimo partecipante o d'intesa con esso, anche a seguito dell'esercizio di un diritto da parte dell'interessato (...)”. Inoltre, il comma 8 della medesima disposizione pone a carico dell'intermediario partecipante l'obbligo di aggiornare periodicamente, con cadenza mensile, i dati registrati in un sistema di informazioni creditizie. Pertanto, era preciso obbligo dell'intermediario convenuto procedere con la cancellazione delle informazioni creditizie negative riferite al nominativo del ricorrente una volta trascorsi ventiquattro mesi dalla regolarizzazione e comunque dall'estinzione del mutuo. *A fortiori* l'intermediario avrebbe dovuto procedere alla suddetta cancellazione dopo che ricevette la relativa richiesta da parte del ricorrente nell'esercizio dei diritti spettanti all'interessato. La violazione dei diritti dell'interessato alla protezione dei suoi dati personali appare ancora più evidente se si considera che le menzionate previsioni del codice deontologico in merito all'obbligo di aggiornamento dei dati registrati e alla disciplina dei tempi di conservazione hanno anticipato soluzioni normative oggi adottate dal GDPR in via generalizzata: si pensi infatti al principio di “esattezza” e di “limitazione della conservazione” dei dati personali di cui all'art. 5, par. 1, lett. d) ed e) GDPR.

Alla luce di quanto sopra esposto, questo Collegio dichiara che l'intermediario ha violato il diritto del ricorrente alla protezione dei suoi dati personali sia per aver proceduto alla segnalazione in CRIF di informazioni creditizie negative riferite al suo nominativo senza il preavviso prescritto dall'art. 4, comma 5 del citato codice deontologico che per non aver proceduto all'aggiornamento periodico, con cadenza mensile, dei dati ivi registrati con riferimento al nominativo del ricorrente, ciò che ha comportato la permanenza delle informazioni creditizie negative a lui riferite ben oltre i 24 mesi consentiti dall'art. 6,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

comma 2, lett. b) del medesimo codice deontologico. Questo Collegio dichiara pertanto l'intermediario convenuto obbligato a cancellare immediatamente dal CRIF le informazioni creditizie negative riferite al nominativo del ricorrente con riferimento alla posizione di cui è menzione nella parte in fatto del presente provvedimento. Nulla ha chiesto invece il ricorrente a titolo di risarcimento del danno, salva solo la domanda di rimborso delle spese legali, che però non quantifica, con la conseguenza che questo Collegio non potrà pronunciarsi sulle conseguenze risarcitorie della violazione accertata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto a procurare la cancellazione dei dati indebitamente iscritti nelle banche dati private.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI